

legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, (GU L 172, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 22 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Le disposizioni del Trattato in materia di politica agricola comune ed il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1235, non ostano ad una tassa parafiscale istituita da uno Stato membro, come un contributo che colpisce gli acquisti e le vendite di prodotti agricoli nazionali che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, i cui proventi sono diretti a finanziare un ente pubblico incaricato della prevenzione e dell'indennizzo dei danni causati da rischi naturali alle aziende agricole di tale Stato.

Le dette disposizioni del Trattato ed il regolamento n. 2777/75 ostano tuttavia ad una siffatta tassa parafiscale laddove essa sia idonea ad arrecare pregiudizio alle finalità e agli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi e, in particolare, laddove essa dovesse effettivamente avere l'effetto di ostacolare gli scambi intracomunitari.

Spetta al giudice nazionale valutare se il detto contributo produca effettivamente tali effetti.

- 2) Il diritto comunitario in materia di libera circolazione delle merci, in particolare gli artt. 9 e 12 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE e 25 CE), 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam) e 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) non osta ad un contributo come quello menzionato al punto 1 del presente dispositivo.
- 3) Prestazioni come quelle fornite dall'Organismos Ellenikon Georgikon Asfaliseon (ELGA) in forza del regime assicurativo obbligatorio contro i rischi naturali non rientrano né nel campo di applicazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), né in quello della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE.

Un siffatto regime assicurativo obbligatorio può tuttavia rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel senso delle dette disposizioni del Trattato nei confronti delle compagnie assicurative aventi sede in altri Stati membri che

desiderano offrire i servizi relativi ai detti rischi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale legislazione sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale ed esaminare, segnatamente, se la portata della copertura della detta assicurazione obbligatoria sia proporzionata a tali obiettivi.

- 4) La nozione di «impresa», ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), non comprende un ente come l'Organismos Ellenikon Georgikon Asfaliseon (ELGA) per quanto riguarda le sue attività in forza del regime assicurativo obbligatorio contro i rischi naturali.

(<sup>1</sup>) GU C 335 del 25.11.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

20 maggio 2003

**nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verfassungsgerichtshof e Oberster Gerichtshof): Rechnungshof (C-465/00) contro Österreichischer Rundfunk, e a. e tra Christa Neukomm (C-138/01), Joseph Lauer mann (C-139/01) e Österreichischer Rundfunk (<sup>1</sup>)**

**(«Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali — Direttiva 95/46/CE — Tutela della vita privata — Divulgazione dei dati sui redditi di dipendenti di enti sottoposti al controllo del Rechnungshof»)**

(2003/C 171/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-465/00, C-138/01 e C-139/01, aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, rispettivamente dal Verfassungsgerichtshof (C-465/00) e dall'Oberster Gerichtshof (C-138/01 e C-139/01) (Austria), nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra Rechnungshof (C-465/00) e Österreichischer Rundfunk, Wirtschaftskammer Steiermark, Marktgemeinde Kaltenleutgeben, Land Niederösterreich, Österreichische Nationalbank, Stadt Wiener Neustadt, Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-AG, e tra Christa Neukomm (C-138/01), Joseph Lauer mann (C-139/01) e Österreichischer Rundfunk, domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward,

A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 20 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Gli artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati non ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nelle cause principali, a condizione che sia provato che l'ampia divulgazione non solo dell'importo dei redditi annui, laddove questi superino un certo limite, delle persone impiegate presso enti soggetti al controllo del Rechnungshof, ma anche dei nomi dei beneficiari di tali redditi, è al contempo necessaria ed appropriata per l'obiettivo di buona gestione delle risorse pubbliche perseguito dal costituente. La verifica di ciò spetta ai giudici del rinvio.*
- 2) *Gli artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e), della direttiva 95/46 sono direttamente applicabili, nel senso che essi possono essere fatti valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali per evitare l'applicazione delle norme di diritto interno contrarie a tali disposizioni.*

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 10.3.2001, GU C 173 del 16.6.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

20 maggio 2003

**nella causa C-469/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): Ravil SARL contro Bellon import SARL, Biraghi SpA (<sup>1</sup>)**

*(«Denominazione di origine protetta — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Regolamento (CE) n. 1107/96 — “Grana Padano” grattugiato fresco — Disciplinare — Convezione fra due Stati membri — Condizione relativa all'effettuazione delle operazioni di grattugiatura e di confezionamento del formaggio nella zona di produzione — Artt. 29 CE e 30 CE — Giustificazione — Opponibilità della condizione ai terzi — Certezza del diritto — Pubblicità»)*

(2003/C 171/04)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-469/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa

dinanzi ad essa pendente tra Ravil SARL og Bellon import SARL, Biraghi SpA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 29 CE, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 20 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Per quanto riguarda il periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, l'art. 29 CE deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che una convenzione conclusa fra due Stati membri A e B, quale la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, sottoscritta a Roma il 28 aprile 1964, renda applicabile nello Stato membro A una normativa nazionale dello Stato membro B, come quella cui si riferisce il giudice nazionale, in forza della quale la denominazione di origine di un formaggio, protetta nello Stato membro B, è riservata, per il formaggio commercializzato grattugiato, a quello grattugiato e confezionato nella zona di produzione.*

- 2) *Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che l'uso di una denominazione di origine protetta sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali la grattugiatura e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare.*

- 3) *Il fatto di subordinare l'uso della DOP «Grana Padano» per il formaggio commercializzato grattugiato alla condizione che le operazioni di grattugiatura e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE, ma può essere considerato giustificato e quindi compatibile con quest'ultima disposizione.*

- 4) *Tuttavia, la condizione di cui trattasi non è opponibile agli operatori economici, se non è stata portata a loro conoscenza mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria. Nondimeno, il principio di certezza del diritto non esclude*